

Egregio Dott. Mario Rossi,

desideriamo innanzitutto ringraziarLa per averci inviato una richiesta di chiarimenti: ciò testimonia ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che i lavoratori sono molto avveduti e attenti quando si parla del loro risparmio previdenziale.

La Sua richiesta testimonia, altresì, che l'adesione a FON.TE è stata effettuata con consapevolezza, favorita da informazioni chiare, dettagliate e, soprattutto, trasparenti. Di questo ci felicitiamo in quanto lo sforzo di tutti gli attori del sistema – fondi pensione, parti sociali istitutive, aziende e associazione di rappresentanza – è costantemente teso a diffondere informazione chiare e trasparenti per porre tutti i lavoratori e le lavoratrici nelle condizioni di effettuare una scelta libera e consapevole.

Con altrettanta chiarezza e trasparenza Le confermiamo la correttezza e la veridicità dei dati pubblicati sul sito di Assofondipensione: si tratta dei medesimi dati che i fondi pensione trasmettono periodicamente alla COVIP, l'Autorità pubblica preposta alla vigilanza sul sistema di previdenza complementare (www.covip.it).

Non altrettanto può affermarsi per le informazioni fornite da Report.

Al riguardo vale la pena soffermarsi su una delle inesattezze più macroscopiche sostenute dal curatore del servizio: *“Quasi il 70% dei soldi dei lavoratori della pensione integrativa sono investiti in qualche modo in azioni”*.

Non è vero: al 31/12/2008 la composizione del patrimonio dei fondi pensione negoziali era per circa tre quarti caratterizzata dai titoli di debito, *in primis* titoli di Stato dei Paesi UE, mentre la quota di azioni si attestava al 20,8%, con una riduzione rispetto al 2007 di circa 5 punti percentuali (vd. Relazione COVIP 2008, pagg. 81-82).

Gli esempi di disinformazione potrebbero proseguire ma riteniamo più edificante rispondere agli interrogativi che ci ha posto:

1. Sul “perché” della previdenza complementare

L'Italia, al pari degli altri Paesi industrializzati dell'area OCSE, a partire dallo scorso decennio è stata interessata (e lo è tuttora) da due fenomeni di vasta portata: *a*) il mutamento del quadro demografico: allungamento della vita media e compressione del tasso di fecondità; *b*) il mutamento dell'organizzazione del lavoro e dei sistemi produttivi (flessibilità strutturale del mercato del lavoro; globalizzazione).

L'esigenza di adeguare i sistemi pensionistici al mutato contesto è sfociata nella riforma del 1995 che ha sancito il passaggio ad un nuovo sistema di calcolo delle pensioni: l'importo della pensione sarà, cioè, legato non solo all'ammontare dei contributi versati nell'intero arco della vita lavorativa ma anche alle aspettative di vita residua al momento del pensionamento. Tale nuovo sistema di calcolo, quando sarà a regime, determinerà una pensione più bassa in

rapporto all'ultima retribuzione (c.d. tasso di sostituzione) rispetto a quella garantita dal sistema fino al 1995.

Contestualmente alla riforma delle pensioni obbligatorie ed al fine di rafforzarne la sostenibilità, anche sociale, il Legislatore ha introdotto anche in Italia la previdenza complementare.

È stato, cioè, costruito un sistema previdenziale a due pilastri: il primo (INPS, INPDAP, ecc.) pubblico, obbligatorio, finanziato a ripartizione; il secondo privato, volontario, finanziato a capitalizzazione.

Il pilastro complementare non si sostituisce ma si affianca a quello obbligatorio – che rimane il pilastro fondamentale – e, insieme, concorrono ad assicurare ai futuri pensionati risorse adeguate alle loro esigenze di vita.

2. Sull'irreversibilità della scelta di adesione

Se intesa come impossibilità di ritornare al TFR in azienda, Lei ha ragione.

Sovente, tuttavia, il concetto di irreversibilità viene assimilato a quello di impossibilità di attingere al proprio risparmio previdenziale accumulato presso il fondo pensione per fronteggiare alcune specifiche esigenze.

Giova al riguardo ricordare che l'iscritto al fondo pensione negoziale può richiedere anticipazioni (per spese sanitarie, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per ulteriori esigenze) e, in alcuni casi specifici, può riscattare parzialmente o integralmente i propri risparmi previdenziali: ad esempio, nel caso di collocamento in cassa integrazione guadagni può riscattare il 50% della propria posizione; in caso di interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio per dimissioni volontarie, licenziamento, ecc) può riscattare il 100% della propria posizione, con ciò "annullando" la precedente scelta in favore della previdenza complementare.

Il tema dell'irreversibilità da Lei segnalato testimonia come sia fondamentale "investire in conoscenza", attraverso interventi mirati volti a favorire tra i lavoratori e le lavoratrici la conoscenza dei meccanismi di funzionamento del sistema di previdenza complementare. In questa direzione Report ha perso un'altra occasione!

3. Sulla data entro la quale effettuare la scelta tra mantenimento del TFR in azienda e adesione al sistema di previdenza complementare

In via preliminare si precisa che l'adesione al sistema di previdenza complementare è libera e volontaria.

Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato (ad esclusione di quelli domestici e dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni) sono stati chiamati ad effettuare una scelta esplicita in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. Nei confronti di quei lavoratori che, nei termini sopra indicati, non hanno effettuato una scelta esplicita, ha trovato applicazione il meccanismo del conferimento tacito del TFR (c.d. silenzio-assenso): il loro TFR maturando è stato cioè versato dai datori di lavoro al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda ed investito nel c.d. comparto garantito (vd. risposta n. 4).

Per tutti i lavoratori e le lavoratrici di prima assunzione successiva al 1° gennaio 2007, la “finestra” di sei mesi in cui effettuare la scelta in merito alla destinazione del proprio TFR decorre dalla data di prima assunzione: ad esempio, se Maria Rossi venisse assunta per la prima volta il 1° dicembre 2009, dovrà effettuare la propria scelta entro il 31 maggio 2010, e così via.

4. Sul concetto di garanzia

L'investimento di natura previdenziale è per definizione di lungo periodo. Ad una fase di accumulazione del risparmio previdenziale (che, per un giovane, può durare anche oltre i 30 anni), ne segue una di decumulazione in cui il lavoratore percepisce una prestazione periodica.

I fondi pensione negoziali, al fine di offrire ai propri iscritti differenti scelte di investimento, in funzione dell'età e del profilo individuale di rischio/rendimento, hanno optato per una gestione c.d. multicomparto, prevedendo anche quattro o cinque comparti di investimento.

Tutti i fondi pensione prevedono anche il c.d. comparto garantito: ma che cosa viene effettivamente garantito? quando scatta la garanzia? chi può iscriversi al comparto garantito?

Al riguardo, si precisa che il capitale minimo da restituire all'aderente va inteso come la somma dei contributi versati al fondo, decurtata dei costi eventualmente posti direttamente a carico degli aderenti (ad esempio, quota associativa).

In aggiunta alla restituzione del capitale minimo, i fondi pensione negoziali, in genere, prevedono anche un rendimento garantito (ad esempio nel caso di FON.TE il capitale garantito sarà restituito rivalutato in base all'inflazione europea maturatasi durante la validità della convenzione di gestione).

La garanzia così come descritta scatta nei seguenti casi: alla scadenza della durata della convenzione di gestione; nel caso di morte dell'iscritto (sul riscatto spettante al/i beneficiario/i designato/i o, in loro assenza, agli eredi), in caso di invalidità permanente dell'iscritto, in caso di pensionamento e, infine, in caso di disoccupazione superiore a 48 mesi.

Al comparto garantito devono obbligatoriamente iscriversi i lavoratori silenti (quelli che, come visto, non hanno effettuato una scelta esplicita in merito alla destinazione del proprio TFR).

Può essere liberamente scelto anche da ciascun lavoratore, sia al momento dell'adesione che successivamente. Facciamo due esempi:

- Tizio compila il modulo di adesione del fondo pensione XYZ e sceglie di iscriversi al comparto garantito;
- Caio si è già iscritto al fondo pensione ed ha scelto il comparto bilanciato. Decide di aumentare la prudenza e comunica al fondo, attraverso l'apposito modulo, di trasferire i propri risparmi dal comparto bilanciato a quello garantito.

Le ricordiamo che i fondi pensione negoziali di tipo associativo si pongono come controparti delle società bancarie ed assicurative, in nome e per conto degli associati, e dispongono di un potere contrattuale sicuramente più forte del singolo che sottoscrive una polizza o un fondo pensione aperto all'agenzia all'angolo. Il che si risolve in minori costi ed in un controllo accurato dei risultati

della gestione.

Nella speranza di aver risposto ai Suoi interrogativi, La invitiamo a continuare a tenersi informato sull'argomento ed a diffondere una corretta informazione sui fondi pensione negoziali.

Cogliamo, infine, l'occasione per informarLa di aver segnalato al fondo FON.TE. la Sua richiesta di informazioni.

Cordialmente.

Il Segretario
Flavio Casetti

